



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: ANALISI ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100 ALLA DATA DEL 31/12/2020. REVISIONE ANNO 2021. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere		X
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere		X
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere		X
DEL FABBRO GRAZIELLA	Consigliere		X
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: GIALDINI MATTEA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: ANALISI ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N.100 ALLA DATA DEL 31/12/2020. REVISIONE ANNO 2021. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Bergamini Renzo illustra la proposta di deliberazione. Con questa delibera prendiamo in esame le partecipate del Comune. Intendiamo uscire da Piacenza infrastrutture S.p.a.

La consigliera Vogni Patrizia dice che nei prospetti delle società sarebbe utile inserire la sintesi dei costi in quanto diversamente non è semplice interpretare i bilanci. La consigliera chiede per la Sabar servizi srl si chiede cosa sono i contributi in conto esercizio di circa 280 mila euro.

Il Sindaco Bergamini Renzo dice che alcune settimane fa è arrivata l'osservazione sul nostro bilancio consolidato da parte della Corte dei Conti ed è stata avvalorata la correttezza dei conti. Per quanto riguarda Sabar l'azienda ha un bilancio in piena salute e ci consente di pagare lo smaltimento rifiuti tra i più bassi della regione.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

CHE, in proposito è stato previsto l'obbligo per gli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, dal comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo che nel corso del tempo si è determinato nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina della materia, è stata emanata nel 2015 una delega (la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, in particolare, all'articolo 18 reca i criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni del citato articolo 18 della legge 124/2015;

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che, l'art. 24 del T.U.S.P., tutte le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di effettuare, entro il 30 Settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato ai sensi del comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190;

DATO ATTO che, l'art. 20 del citato testo unico prevede, altresì che, ferma la revisione straordinaria di cui al citato art.24, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, e ricorrendone i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione;

DATO ATTO che, questo Comune, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato:

- il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento a firma del Sindaco pro tempore in data 31/03/2015 prot. 2734 e la successiva relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, datata 31/03/2016 prot. 3719;
- la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, ai sensi del citato articolo 24 (Revisione straordinaria delle Partecipate) del T.U.S.P, con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 29.09.2017, in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017; tale atto ricognitivo costituisce ai sensi dell'art.24, comma 2, del T.U.S.P aggiornamento del piano adottato in base all'art. 612 prima citato;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2017 – revisione 2018, con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 20.12.2018 in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2018 – revisione 2019, con deliberazione del consiglio comunale n. 91 del 13.12.2019;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2019 – revisione 2020, con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 28.12.2020 con la quale, con i primi 3 punti, si è disposto:

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 accertandole, come

indicato nell'allegato A) alla deliberazione, redatto attenendosi alle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche- art. 20 D.Lgs n175/2016";

2. DI PRECISARE che, viene confermato il possesso delle quote possedute da questo Comune nelle seguenti società:

- **Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl;**
- **S.A.BA.R. Spa;**
- **S.A.BA.R. Servizi srl;**
- **Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl;**
- **IREN Spa;**
- **AGAC Infrastrutture Spa;**
- **LEPIDA Spa;**

3. DI CONFERMARE l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Gualtieri relative alle seguenti partecipazioni societarie:

- **Piacenza Infrastrutture S.p.a**, Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A);
- **Infrastrutture Fluviali S.r.l.**, Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A);

PRECISATO che le procedure di alienazione delle quote delle due società sono state avviate già nel corso dell'anno 2018 ma alla data della presente deliberazione non si sono ancora concluse;

CHE inoltre veniva stabilito che la partecipazione nella società AGAC INFRASTRUTTURE SPA doveva essere oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione predisposto dai soci di maggioranza;

ATTESA quindi, la necessità di procedere entro il 31 dicembre (art. 20 co. 3) del corrente anno agli adempimenti di cui al più volte richiamato articolo 20 del T.U.S.P. ed eventualmente all'approvazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- c. che siano previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che, le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- Ø in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- Ø in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che con deliberazione n. 76 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Progetto di Scissione parziale di ramo d'azienda di S.A.B.A.R. Spa in favore di S.A.B.A.R. Servizi Srl – Integrazione dell'art. 4 dello Statuto di S.A.B.A.R. Servizi Srl ;

CHE, nonostante tale scissione parziale di ramo d'azienda, la società SABAR S.p.a. continuerà a svolgere a favore e/o nell'interesse del Comune socio attività che si pongono in linea con i fini istituzionali del socio medesimo nonché con le finalità di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;

EVIDENZIATO che, cinque delle nove società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, mentre le quattro restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, compreso questo Ente, facenti parte dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

DATO ATTO che, la Provincia ed il Comune capoluogo di Reggio Emilia (che detengono quote di gran lunga superiori agli altri comuni) come in occasione delle revisione straordinaria 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno svolto un ruolo di coordinamento per un'analisi approfondita dei compiti e delle attività svolti dalle società partecipate dai comuni della provincia di Reggio Emilia, alla luce delle norme sopra richiamate;

EVIDENZIATO che, l'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo in materia di società a partecipazione pubblica, costituita dal Dipartimento del Tesoro, ha predisposto in data 21.11.2019, specifiche Linee di indirizzo, per la redazione del provvedimento da adottare per l'anno 2019 e successivi, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO che le informazioni richieste dalla Struttura, sono state sintetizzate in schede elaborabili, aggregate nei seguenti tre documenti che verranno compilati sul portale ministeriale nel rispetto delle scadenze previste:

- censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;
- rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati;
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSP);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la Relazione Tecnica, così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP che rappresenta una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 20/12/2018 con l'esposizione dei risultati conseguiti dei tempi e modalità di attuazione (ALLEGATO B);

PRESO ATTO che la revisione oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna modifica delle previsioni del bilancio dell'Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente;

DATO ATTO che:

- negli anni precedenti sulle analoghe deliberazione non era necessario richiedere il parere dell'Organo di Revisione;
- non sono intervenute modifiche di revisione rispetto gli anni precedenti;

- Il nuovo Organo di Revisione viene deliberato nell'odierna seduta Consigliare;

PERTANTO non si ritiene necessario richiedere il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del settore Finanziario –, ai sensi dell'art.49 comma 1, art. 147 bis comma 1, del T.U. D. Lgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7/12/2012, n.213, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
Componenti il consiglio presenti n. 9; votanti n. 7; favorevoli n. 7; contrari n. zero; astenuti n. 2 (Cons. Vogni Patrizia, Simonazzi Mariarosa) ;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:
Componenti il consiglio presenti n. 9; votanti n. 7; favorevoli n. 7; contrari n. zero; astenuti n. 2 (Cons. Vogni Patrizia, Simonazzi Mariarosa) ;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute da questo Comune, alla data del 31 dicembre 2020 accertandole, come indicato nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso è stato redatto attenendosi alle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro "revisione periodica delle partecipazioni pubbliche- art. 20 D.Lgs n175/2016";
2. Di precisare che, viene confermato il possesso delle quote possedute da questo Comune nelle seguenti società:
 - **Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;**
 - **S.A.BA.R. Spa;**
 - **S.A.BA.R. Servizi srl;**
 - **Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl;**
 - **IREN Spa;**
 - **AGAC Infrastrutture Spa;**
 - **LEPIDA Spa;**
3. Di confermare l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Gualtieri relative alle seguenti partecipazioni societarie:
 - **Piacenza Infrastrutture S.p.a.** percentuale di partecipazione 0,0359% Società in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)
 - **Infrastrutture Fluviali S.r.l.** percentuale di partecipazione 1% Società in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)

4. Di approvare la Relazione Tecnica (ALLEGATO B) quale relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica di cui alla deliberazione del Consiglio Com.le n.78 del 20/12/2018 ;
5. Di disporre che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Gualtieri, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla Struttura di “Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso l’applicativo Partecipazioni del portale web del Tesoro, al seguente indirizzo: <https://portalesoro.mef.gov.it/>;
6. Di incaricare il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.;
7. Di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini